

ALLEGATO "A" AL N. 11595 DELLA RACCOLTA NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' "CISENERGY S.r.l. "

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "CISENERGY S.r.l."

La società ha sede nel Comune di Maiolati Spontini (AN) –frazione Moie, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali in qualsiasi città italiana ed anche all'estero.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare la istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dei soci assunta ai sensi di legge.

ART. 3 - OGGETTO

L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:

- la costruzione, l'installazione e la gestione di tutti i tipi di impianti per lo sfruttamento di energie alternative o fonti rinnovabili di energie o assimilati (il sole, il vento, l'energia idraulica e da impianti da accumulo a scopo irriguo o idropotabile, le risorse geotermiche), nonché il commercio di prodotti finiti o residui derivanti dai processi di lavorazione; la società, inoltre, può svolgere iniziative scientifiche, divulgative, culturali e promozionali nel settore ambientale in cui opera.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere ogni attività ad esso simile, affine, annesso e complementare compresa la stipula di contratti di agenzia, di convenzioni e/o collaborazioni con altre società e/o professionisti e consulenti, nonché con enti.

Eventuali operazioni diverse non direttamente riconducibili allo scopo sociale sono attuabili solo in quanto strettamente necessarie al perseguimento dello scopo medesimo.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo che valuterà la strumentalità degli stessi per il compimento anche indiretto dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA 28/10/2004)

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia.

ART. 4 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. E' possibile effettuare conferimenti anche diversi dal danaro, purchè suscettibili di valutazione economica. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche allo scopo di concentrare od incorporare altre aziende o di acquistare singole attività patrimoniali, anche mediante conferimenti in natura. In caso di aumento del capitale sarà riservato il diritto di opzione ai soci.

In relazione alla natura e all'ambito territoriale di svolgimento della attività sociale al/i socio/i pubblico/i viene riservato almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale che dovrà essere garantita anche in caso di aumento o riduzione del capitale stesso.

ART. 5 - RAPPRESENTANZA DEI SOCI

Ogni socio ha diritto al voto in proporzione alla quota di capitale sottoscritto. La Società non riconoscerà che un solo rappresentante per ciascuna quota. Nel caso di proprietà comune a più persone, queste delegheranno una fra esse all'esercizio dei diritti sociali; in difetto di ciò le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

ART. 6 - VERSAMENTI

I versamenti delle quote saranno richiesti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che i medesimi riterranno convenienti. In caso di necessità l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno richiedere ai soci, nel rispetto delle norme di legge in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, l'erogazione di finanziamenti sia in conto esercizio che in conto capitale. I soci possono aderire o non aderire alla richiesta. I finanziamenti che risulteranno pari o direttamente proporzionali alle quote di capitale sociale non saranno fruttiferi né di interessi né di altra remunerazione sostitutiva salva diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote possono essere trasferite per atto tra vivi soltanto con le modalità di cui al presente articolo e cioè:

- a) il socio che intenda alienare, in tutto o in parte le proprie quote, è tenuto ad offrirle innanzitutto agli altri soci, fermo restando quanto detto all'art. 4, comma 3°;

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA 28/10/2004)

b) a tal fine comunicherà e documenterà ai medesimi, con lettera raccomandata con A.R. l'offerta ricevuta e il nome dell'offerente.

c) i destinatari della comunicazione avranno 90 (novanta) giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione dell'offerta, per esercitare - sempre mediante lettera raccomandata con A.R. - il diritto di prelazione per l'intera quota offerta in proporzione all'ammontare della quota da essi posseduta alla data di offerta stessa;

d) il diritto di prelazione non esercitato da qualcuno dei soci si consolida pro-quota per quei soci che intendono esercitarlo

e) scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato salvo che nel termine indicato i soci interessati eccepiscano all'offerente l'eccessività del prezzo richiesto, impegnandosi ad acquistare a quel prezzo che sarà determinato da un Collegio Arbitrale da nominarsi con le modalità di cui all'art. 27 delle presenti norme.

In tal caso detto Collegio Arbitrale dovrà stabilire il prezzo in base al reale valore del patrimonio della Società al momento della cessione, nel successivo tassativo termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla nomina, dandone poi immediata comunicazione agli interessati, i quali, a loro volta, dovranno versare il prezzo al cedente entro i successivi 30 (trenta) giorni, salvo diverso accordo, sotto pena di decadenza dal diritto di prelazione. In ogni caso, ai fini della valutazione della quota posta in offerta, si stabilisce sin d'ora che il valore dell'avviamento è pari alla media degli utili di esercizio, netti di imposte, conseguiti nell'ultimo biennio. Nel caso che nell'ultimo biennio la società non abbia conseguito utili, non si calcherà alcun valore di avviamento.

f) Le quote per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione sono liberamente cedibili a terzi entro il termine di cui al successivo punto "h".

g) L'acquisto può essere fatto anche congiuntamente da più soci; in tal caso la quota deve essere acquisita in comproprietà con le stesse proporzioni delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, salvo accordo fra i soci acquirenti;

h) qualora l'offerta non fosse accettata dai soci, le quote potranno essere cedute all'aspirante acquirente, alle medesime condizioni di cui all'offerta, entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello fissato per la scadenza dell'esercizio della prelazione;

i) nel caso in cui l'alienazione non avvenga entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni riprenderanno vigore automaticamente le norme di cui ai commi precedenti.

ART. 8 - RECESSO

Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata, con raccomandata con A.R., entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se

non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle proprie generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, ove già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla data della delibera o della decisione che lo legittima questa viene revocata oppure la società delibera lo scioglimento.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il diritto di recesso è effettuato ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale, se previsto per legge o ritenuto opportuno dall'assemblea.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alle presenti norme, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori della Sede sociale ma sempre in territorio italiano.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni delle presenti norme;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 11 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea spetta all'Organo Amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del Capitale Sociale, e deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno da trattare, il luogo, la data e l'ora della convocazione da spedire, anche via fax o da consegnare con lettera raccomandata anche a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci ed ai sindaci effettivi, almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per l'assemblea stessa.

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA 28/10/2004)

In difetto di formale convocazione l'assemblea si reputa parimenti regolarmente costituita allorché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati - purché in carica – sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati - purché in carica - non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare preventiva dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni socio ha diritto di intervenire all'assemblea solo se risulta iscritto nel Libro dei Soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea per mezzo di delega scritta conferita ad altra persona anche socio, che non sia né amministratore, né sindaco, né dipendente della Società.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Vice-Presidente, se nominato. In caso di loro assenza o impedimento il Presidente sarà eletto dalla stessa assemblea;

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA 28/10/2004)

il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea si reputa validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e la quota di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale, ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

Nei casi previsti dal precedente articolo dieci lettere d), e), ed f) l'assemblea è regolarmente costituita e delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino non meno di due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente. L'assemblea convocata per le modifiche dell'oggetto sociale di cui all'art. dieci lettera e) vota con la presenza dell'intera componente sociale degli Enti Pubblici.

ART. 15 - AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.13

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori nominati dall'assemblea dei soci; i suddetti amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi salvo che l'assemblea che li nomina non stabilisca il tempo indeterminato e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, nella sua prima riunione, il Presidente e il Vice-Presidente, se già non ha provveduto l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri con i limiti di cui al successivo art. 21.

ART. 16 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL C.d.A.

Il Presidente ed il Vice-Presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione nomina in occasione di ogni riunione, un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Amministratori. Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata anche a mano o via fax da spedire o consegnare agli Amministratori ed ai componenti il Collegio Sindacale, se nominato, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA 28/10/2004)

argomenti da trattare. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma da spedire almeno ventiquattro ore prima, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione. In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti gli Amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 18 - COMPENSI

L'indennità di carica, i gettoni di presenza ed anche il rimborso delle spese se stabilito a forfait, per l'Amministratore unico ed i consiglieri vengono fissati dall'assemblea e rimangono validi sino a nuova determinazione.

Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi altro genere per il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore delegato, i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e per gli Amministratori eventualmente incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal Consiglio ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

ART. 19 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL C.d.A.

L'Organo Amministrativo, sia esso l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Società senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni, compresa l'istituzione di uffici anche di rappresentanza per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ivi inclusa la verifica delle caratteristiche di congruità possedute da eventuali nuovi soci sempre nel rispetto della finalità di realizzazione dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge e le presenti norme riservano inderogabilmente all'assemblea dei soci.

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA 28/10/2004)

L'organo amministrativo delibera sull'indirizzo generale della società e sulle sue attività, formula i regolamenti interni, revoca il Presidente e il Vice Presidente se di propria nomina e ne propone la revoca all'assemblea quando questi siano stati nominati direttamente dall'assemblea.

Inoltre a titolo esemplificativo:

- a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) formula i bilanci preventivo e consuntivo ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci;
- c) delibera di bandire o partecipare ad aste pubbliche ed a licitazioni private, nonché agli affidamenti in concessione, agli appalti concorso, alle trattative private, con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
- d) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro atto funzionale alla propria attività sociale ed economica;
- e) conferisce procure speciali a terzi ferme restando le facoltà attribuite al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio;
- f) assume e licenzia il personale direttivo e/o dirigenziale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) delibera la partecipazioni ad enti, società o consorzi, nonché il finanziamento di attività sociali;
- h) compila e approva i regolamenti interni;
- i) delibera tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;
- j) può nominare Direttori Tecnici e Direttori dei lavori stabilendone le mansioni;
- k) delibera sull'organico e può nominare Comitati di Direzione;
- l) potrà inoltre transigere e compromettere in arbitrati amichevoli, concedere pegni, fidejussioni a istituti pubblici o privati, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Demanio pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

ART. 20 - AMMINISTRATORE UNICO O DELEGATO

L'Amministratore unico o l'amministratore delegato deve essere scelto tra persone aventi comprovate capacità tecnico-professionali. L'organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

ART. 21 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

All'Amministratore delegato sono attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale.

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA 28/10/2004)

Per l'amministratore delegato sarà necessario il preventivo parere del Consiglio di Amministrazione, qualora la singola operazione che debba compiersi ecceda il valore di euro 25.822,85 (venticinquemilaottocentoventidue e ottantacinque centesimi).

A titolo esemplificativo potrà:

- formulare, compilare e firmare offerte per concessioni e/o appalti da affidarsi o da aggiudicarsi da Amministrazioni dello Stato o da qualsiasi altra stazione appaltante sia pubblica che privata firmando i relativi contratti;
- conferire o ricevere mandati collettivi speciali con rappresentanza, siano essi in forma pubblica che privata, nonché compiere e sottoscrivere tutti gli atti e contratti per la partecipazione e costituzione di consorzi o società di capitali;
- autorizzare sub-appalti, contratti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendano necessarie per il buon andamento degli scopi sociali;
- sottoscrivere commissioni, contratti di compravendita di qualsiasi bene iscritto e non nei pubblici registri, provvedendo alla relativa cancellazione quando siano da demolire per obsolescenza;
- sottoscrivere commissioni, contratti di compravendita di merci, materiali e quanto altro necessario o utile all'attività di impresa;
- negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla Società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici;
- concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca o Istituto di credito, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi accordati;
- effettuare o ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico o privato o istituto compresa la Cassa Depositi e Prestiti;
- ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere, raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali e da ogni altro ufficio di spedizioni pubblico o privato;
- promuovere e revocare qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere e revocare sequestri e pignoramenti anche presso terzi, intervenire nei giudizi fallimentari compiendo tutte le operazioni e quanto altro possa essere richiesto dalle relative procedure;
- presentare qualunque pratica in via amministrativa anche presso autorità Statali, Regionali, Provinciali o Comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi e riserve a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa o davanti a qualsiasi commissione o sede arbitrale;
- sottoscrivere nonché partecipare a collaudi e liquidazioni;

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA 28/10/2004)

- assumere, nominare, revocare, sospendere e licenziare i dipendenti della carriera impiegatizia ed operaia eccettuati i quadri direttivi ed i dirigenti;
- nominare procuratori speciali per la firma di atti di competenza dello stesso Amministratore Delegato;
- rilasciare pagherò diretti ed accettare tratte;
- compiere tutte quelle operazioni ed atti richiesti dalla banche o Istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti, richiedere a terzi garanzie fideiussorie, nell'interesse della società assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti;
- compiere ed attuare tutto quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della società.

ART. 22 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato ed ai procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Ove nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, fra i quali è ricompreso il Presidente, e di due sindaci supplenti, funziona ai sensi di legge e può essere composto solo da iscritti nel registro dei revisori contabili. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. Al Collegio sindacale si applicano tutte le norme previste per il Collegio Sindacale delle società per azioni, e lo stesso collegio eserciterà anche il controllo contabile.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono, il 31 dicembre di ogni anno. L'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione provvede sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa oltre alla Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile. Esso è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ART. 25 - UTILI

Dall'utile dell'esercizio risultante dal bilancio deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale ed un ulteriore 10% (dieci per cento) da assegnare ad un fondo di riserva statutario. Il residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute. E' in facoltà dell'assemblea

che approva il bilancio deliberare, su proposta dell'organo Amministrativo, una diversa destinazione degli utili, fermo quanto previsto dal primo comma e dalle norme di legge.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualsiasi momento o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea dei soci stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, secondo le modalità a tal proposito stabilite dal Codice Civile.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede della società, su istanza della parte più diligente. Gli arbitri così nominati designano il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deve decidere entro novanta giorni dalla accettazione della nomina. Il collegio arbitrale decide in via irrituale secondo diritto con lodo inappellabile che avrà efficacia di contratto tra le parti.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano le parti.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e sue successive modifiche. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci assunta con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dalle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

In originale firmati: - Giovanni Tesei - Marcello Pane notaio

- segue sigillo..=====

copia su supporto informatico conforme all'originale

*APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 22 IN DATA
28/10/2004)*

del documento su supporto cartaceo, ai sensi

dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000, nei termini

di registrazione per il Registro delle Imprese

Bollo virtuale assolto in entrata con autorizzazione della C.C.I.A.A. di Ancona

n. 2/9805 del 23.03.1993